

LE PROFESSIONI NEL SOCIALE

MINORI

A cura di
Joseph Moyersoen

LA MESSA ALLA PROVA MINORILE E REATI ASSOCIATIVI

Buone pratiche
ed esperienze innovative



FrancoAngeli

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



Collana Le professioni nel sociale

Coordinata da Alberto Giasanti

Le grandi trasformazioni sociali e istituzionali che caratterizzano la società contemporanea si riflettono sul sistema dei servizi e sulla formazione professionale degli operatori.

In particolare il diverso rapporto tra istituzioni pubbliche ed iniziativa privata, il sorgere di nuove professionalità ed il fenomeno sempre più diffuso dell'associazionismo, l'ampliarsi delle attività del privato sociale e il diverso ruolo che stanno assumendo le comunità locali, richiedono risposte articolate e flessibili alle questioni sociali emergenti.

La collana si articola per aree tematiche e si prefigge, come obiettivi, di fornire agli operatori in formazione adeguati strumenti didattici e metodologici in grado di comprendere il mutamento della società e dei servizi e di valorizzare le competenze professionali degli operatori che già lavorano per un migliore rapporto tra cultura dei servizi e aspettative dei cittadini utenti.

Referenti per area tematica:

Carcere: *Alberto Giasanti*

Cooperazione e sviluppo internazionale: *Luciano Carrino*

Interculture: *Ida Castiglioni*

Lavori di cura: *Carla Facchini*

Minori: *Susanna Galli*

Narrazioni: *Paolo Jedlowski*

Politiche sociali: *Franca Olivetti Manoukian*

Salute mentale e servizi: *Maria Zirilli*

I titoli della collana *Le professioni nel sociale* sono sottoposti a doppio referaggio anonimo.

Abstract. Youth probation and associative offences

The publication analyzes the theory and practice of the implementation of the Italian instrument of suspension of youth procedural hearing for probation (Article 28 of Presidential Decree 448/1988), namely a form of “proceeding probation”. The text examines this measure thirty years after its entry into force, and dedicates a focus to minors (aged between 14 and 18 years old at the moment of the offence, *tempus commissi delicti*) who have committed group or associative offences even in organized crime contexts, according to the experiences and testimonies of various Youth Courts (Catania, Milan, Naples and Reggio Calabria).

This Italian instrument has greatly contributed to reducing the rate of recidivism of youth offenders, thanks to its peculiarities of great flexibility - compared to the probation existing in other European Countries - and programmatic nature and with its objectives of change. Regarding the case history of minors involved in group or associative offences, the publication offers an update on new operating practices regarding psycho-social recovery interventions. It also provides a grid created by a working group of the GUP (Judge of Preliminary Hearing) Office of the Youth Court of Milan, addressed to psycho-socio-educational professionals as a guide to the diagnostic and treatment aspects that the Youth Court considers essential in the implementation of this tool, in order to allow the preparation and implementation of programs aimed at addressing the specificity of youth criminal cases and their maturity recovery. The contributions published contain fundamental and innovative concepts applied in this field, such as beauty, empathy, psychic and mental containment, rite of passage, stimulus to change and institutional transfer relations at various levels. Some youngsters have agreed to express their experience freely and in writing their reflections for the final proceeding hearing; their reflections included in the text reveal the great effort and the commitment involved in the engaging process of maturation and change during the probation period.

The present publication is mainly addressed to professionals of the youth justice system, in particular career and honorary judges, lawyers, psycho-socio-educational services of the Ministry of Justice, of the municipalities and of the criminal residential homes. It is also aimed to all those who want to approach this important sector of Justice designed for the application of the rehabilitation principle, which underpins the resumption of maturation processes in the mind of the minor who committed offences.

A cura di
Joseph Moyerso

LA MESSA ALLA PROVA MINORILE E REATI ASSOCIATIVI

Buone pratiche
ed esperienze innovative

FrancoAngeli

Il ricavato derivante dai diritti d'autore sarà interamente devoluto all'associazione Libera. Nomi e Numeri contro le mafie.

In copertina:

Un ragazzo in sella a un pony sta superando brillantemente un ostacolo durante un concorso ippico. È la mente del cavaliere che coopta la potenza biologica dell'animale per meglio affrontare l'ostacolo e vincerne la sfida. Analogamente, gli ostacoli incontrati durante una messa alla prova non si superano da soli, ma è necessario appoggiarsi e affidarsi ad adulti competenti, gli operatori, per superare le difficoltà e procedere vincenti verso il traguardo del cambiamento e della crescita. La fase adolescenziale infatti richiede la progressiva integrazione di nuove competenze per produrre i pensieri che salvano dalle cadute.

Grafica della copertina: Elena Pellegrini

Copyright © 2018 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Indice

Presentazione , di <i>Laura Laera</i>	pag.	11
Introduzione , di <i>Maria Carla Gatto</i>	»	13
1. La probation minorile in Europa , di <i>Joseph Moyersoen</i>	»	19
2. La messa alla prova nei reati associativi: l'esperienza dell'Ufficio GUP del Tribunale per i Minorenni di Milano , di <i>Anna Poli</i>	»	29
3. Le bande di giovani latino-americani: dalle origini del fenomeno agli interventi della giustizia minorile a Milano , di <i>Joseph Moyersoen</i>	»	39
4. Il rito processuale minorile come antidoto al rito della banda , di <i>Marina Gasparini</i>	»	51
5. Il processo maturativo adolescenziale in un percorso di messa alla prova , di <i>Marina Gasparini</i>	»	66
6. La messa alla prova nel processo d'appello: nuovi orizzonti dell'innovazione più significativa del processo minorile , di <i>Maria Cristina Calle</i>	»	95
7. La messa alla prova minorile nei reati di criminalità organizzata di stampo mafioso: l'esperienza catanese , di <i>Maria Francesca Pricoco e Liliana Gandolfo</i>	»	110
8. La messa alla prova minorile nei reati di criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico: l'esperienza del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria , di <i>Roberto Di Bella e Tiziana Catalano</i>	»	124

9. La messa alla prova minorile nei reati di criminalità organizzata di stampo camorristico: l'esperienza napoletana , di <i>Piero Avallone e Fara Vozza</i>	pag.	133
10. Riflessioni degli imputati, in conclusione del loro percorso di messa alla prova , di <i>Joseph Moyersoem</i>	»	146
Appendici		
La griglia per i Servizi del territorio , <i>Gruppo di lavoro dell'Ufficio GUP del Tribunale per i Minorenni di Milano</i>	»	163
Bibliografia , <i>Biblioteca Innocenti Library A.C. Moro</i>	»	181
Lista dei principali acronimi	»	184
Gli Autori	»	185

Ringrazio tutti coloro che hanno creduto e contribuito fattivamente a questo volume.

Ringrazio in particolare Marina Gasparini, perché ha avuto l'idea iniziale e perché con il suo sapere e la sua competenza professionale ha contaminato anche altri contributi, ricreando quella "contaminazione tra saperi diversi" peculiare del nostro sistema di giustizia minorile.

Ringrazio infine mia moglie Annalisa, la cui vita coniugale è stata fortemente sacrificata nel periodo dedicato alla stesura e alla raccolta dei contributi di questo volume.

*Per me la messa alla prova è stata una enorme sfida
contro me stesso e i miei limiti;
per me la messa alla prova è stata guadagnare libertà che non avevo da tempo,
ma anche ricevere altre limitazioni;
per me la messa alla prova è stata conoscere nuove persone;
per me la messa alla prova è stata un insieme di emozioni,
paura ma anche gioia;
per me la messa alla prova è stata duro lavoro,
fatica e determinazione;
per me la messa alla prova è stata anche un certificato medico
di esaurimento nervoso;
per me la messa alla prova è stata attività socialmente utile;
per me la messa alla prova è stata costanza;
per me la messa alla prova è stata cambiare mentalità;
per me la messa alla prova è stata l'inizio di un nuovo ciclo,
come piantare un seme che poi crescerà:
per me la messa alla prova è stata la base
per la vita che inizio a vivere da oggi in poi.*

Tratto dalle riflessioni di Guglielmo (nome di fantasia),
al termine del suo percorso di messa alla prova

Presentazione

di *Laura Laera*

La giustizia minorile in Italia, contiene alcune peculiarità d'eccellenza che sono indispensabili per il suo buon funzionamento. Tra queste la doppia competenza civile e penale dell'autorità giudiziaria minorile, la specializzazione degli operatori, *in primis* dei magistrati, e la composizione mista dei collegi giudicanti. Quest'ultima, con la presenza dei giudici onorari nelle udienze sempre collegiali, consente una contaminazione dei saperi in un settore in cui non è sufficiente conoscere e applicare le norme, ma occorre sempre tenere presente che si tratta di soggetti in età evolutiva, per cui gli aspetti psico-socio-educativi dell'individuo sono altrettanto fondamentali. Non è un caso che alcuni contributi di quest'opera sono stati pensati e scritti a quattro mani, ossia da un giudice togato insieme a un giudice onorario.

Il DPR 448/1988 contenente il codice di procedura penale minorile che ha da poco compiuto trent'anni, si ispira alle Regole minime standard per l'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino). Nel momento in cui il DPR citato è entrato in vigore infatti, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo non era ancora stata approvata. Il principio ispiratore dell'intera riforma italiana è il recupero del minore attraverso strumenti che non sono solo repressivi ma che si focalizzano sulle condizioni personali, familiari e psicologiche del minore. Quindi, la scelta degli strumenti, richiede soluzioni individualizzate che non siano solo proporzionate alla gravità e alla tipologia del reato commesso, ma che prendano in considerazione le esigenze di sviluppo del minore autore di reato attraverso un percorso di progressiva responsabilizzazione. Da questo punto di vista, l'intero processo penale minorile assume la funzione di riattivare il processo evolutivo del minore, il cui comportamento di rilevanza penale, viene interpretato come un segnale del suo disagio sociale che deve essere subito colto e affrontato. L'approccio educativo è garantito dall'articolo 1 del DPR citato, in cui si afferma che le sue disposizioni “*sono applicate in*

modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenni”, oltre a prevedere che “Il giudice illustra all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni”.

L’istituto della messa alla prova minorile, al centro di questa pubblicazione, è stato una delle più interessanti innovazioni del DPR 448/1988, in quanto ha coniugato l’esigenza di una rapida fuoriuscita del minore autore di reato dal processo penale, con l’obiettivo del suo reinserimento nella società, abbattendo notevolmente il rischio di recidiva. Il minore autore di reato infatti, con la concessione della sospensione del processo per la messa alla prova, ottiene la possibilità di uscire dal processo penale, con la cancellazione degli effetti penali del reato, ogni qual volta venga pronunciato alla fine del percorso conclusosi positivamente, il non luogo a procedere per esito positivo di messa alla prova. Si tratta di una forma di *probation* processuale, le cui caratteristiche di estrema flessibilità (possibilità di proroga, rispettando i termini di durata massima consentita dalla norma di un anno o di tre anni a seconda della tipologia di reato commesso, possibilità di modificare le prescrizioni contenute nell’ordinanza, ecc.) lo rendono unico nel contesto europeo, rendendo possibile adattare gli interventi all’età e alle caratteristiche personali degli autori di reato, che sono in una fase di continuo cambiamento e crescita.

È significativo peraltro che, proprio nei reati più gravi, anche di tipo associativo, siano maggiori gli esiti positivi dei percorsi di messa alla prova, ogni qualvolta si valuti opportuno applicare questo istituto. Rispetto al cruciale tema del reinserimento nella società, basti citare i dati statistici. Come emerge dai contributi, l’Italia, in uno studio svolto del 2005, risultava avere il più basso tasso di delinquenza minorile rispetto sia ai Paesi dell’UE sia agli USA, con 10 autori di reati ogni 1000 soggetti imputabili all’anno rispetto a 33 in Inghilterra, 43 in Francia e 82 in Germania.

La bontà di questo istituto, che è stato molto studiato e anche preso in considerazione per possibili riforme in altri Paesi europei (per esempio la Francia), ha visto la sua applicazione estesa anche agli adulti autori di reati con una recente riforma in Italia, ma con ben altri risultati, tenuto conto della minor disponibilità di risorse umane e finanziarie e delle diverse finalità dell’istituto, prevalentemente deflattive. E infatti la presa in carico tempestiva di un soggetto che ha commesso un reato da minorenni consente di abbattere i costi economici e sociali, riducendo il numero dei soggetti maggiorenni che delinquono.

Introduzione

di Maria Carla Gatto

L'istituto del processo penale minorile che maggiormente risponde alle esigenze rieducative sancite dalla riforma del 1988 è la sospensione del processo per messa alla prova (art. 28 del DPR 448/1988). Si tratta di una forma di “probation processuale” che offre una rapida fuoriuscita dal circuito penale ai minori imputati di qualunque fattispecie di reato, ivi compresi i reati di gruppo o associativi in contesti di criminalità organizzata.

Conformemente a quanto indicato dalle Regole di Pechino, molti Paesi europei hanno introdotto nei loro sistemi di giustizia penale minorile l'istituto della probation che si svolge in fase di esecuzione della pena, attraverso la sospensione condizionale della condanna o misure alternative a quest'ultima. Il primo contributo di Moyersoen relativo alla probation minorile in Europa, con l'analisi dei diversi istituti applicati nel sistema francese (“Surcis avec Mise à l'Épreuve”, SME), tedesco (“Bewährung”), inglese (“probation”), spagnolo (“suspensión de la pena”) e svizzero (condizionale parziale), dimostra come la “probation processuale” sia un *unicum* e prerogativa del sistema di giustizia minorile italiano. Ulteriore peculiarità e ricchezza di questo istituto, come ulteriore elemento distintivo rispetto alla probation esistente in altri Paesi europei, è la sua marcata flessibilità. È infatti possibile che nel corso della sospensione del procedimento penale, il contenuto e gli stessi obbiettivi del progetto vengano modificati e meglio calibrati in ragione delle specificità progressive del processo maturativo del minore e del grado di proficuità degli interventi avviati, o a causa del sopravvenuto improvviso cambiamento delle condizioni personali e familiari; così come è possibile da parte del giudice in sede di udienza finale di messa alla prova, in caso di esito solo parzialmente positivo, disporre la proroga sempre nel rispetto dei limiti massimi di durata stabiliti per legge.

Dai contributi relativi all'esperienza dell'ufficio GUP del Tribunale per i Minorenni di Milano, di Poli, Moyersoen e Gasparini, nonché di Calle, esperta presso la Corte d'Appello di Milano, emerge come la messa alla

prova sia risultata particolarmente efficace proprio nei casi di reati più gravi, inclusi i reati di gruppo o reati associativi, dove si è avuta una percentuale maggiore di esiti positivi. In tali casi l'intervento attuato attraverso la messa alla prova ha sortito ottimi risultati, perché all'adolescente, in una fase a rischio nel suo percorso di crescita, è stata concessa la possibilità di usufruire del trattamento psico-riabilitativo, anziché essere esclusivamente soggetto alle previste sanzioni penali che ne avrebbero sancito definitivamente l'identità negativa. Nell'ultraventennale esperienza milanese, rispetto ai contenuti (prescrizioni) del programma di messa alla prova, si è rivelata assai importante la previsione di percorsi psicoterapeutici atti a costruire o riattivare il processo evolutivo del minore imputato, per dotarlo di quella capacità riflessiva e rielaborativa dei vissuti psichici sottesi ai propri comportamenti, in particolare a quelli delinquenziali onde ovviare al rischio di reiterarli. Si è rivelato inoltre imprescindibile sostenere l'adolescente anche nel suo contesto relazionale, e in particolare in quello familiare, posto che spesso il suo disagio evolutivo e la tipologia del reato sono strettamente connessi alla trasmissione di sofferenza psichica tra le generazioni, con la conseguente difficoltà dei genitori a svolgere le funzioni loro proprie. Nel progetto di messa alla prova, oltre alle singole prescrizioni rivolte al minore imputato, è apparsa dunque necessaria la previsione di un intervento adeguatamente circostanziato a sostegno della genitorialità.

In merito alla casistica dei minori coinvolti in reati di gruppo o in reati associativi, il presente volume offre un aggiornamento sulle prassi vigenti in materia di interventi di recupero psico-sociale, focalizzandosi su alcune esperienze territoriali, legate alla necessità di far fronte a reati commessi da minori in contesti di criminalità organizzata: bande latino-americane, mafia, camorra e 'ndrangheta. Un contributo di Moyersoen si concentra sulla disamina sociologica delle bande latino-americane, le loro origini e il loro radicamento in alcuni territori italiani, partendo dalla prima maxi indagine della Procura per i Minorenni di Milano che ha visto il coinvolgimento di una ventina di minorenni di origine latino-americana, fino alla sentenza pronunciata dall'ufficio GUP del Tribunale per i Minorenni, nella quale è stata peraltro riconosciuta la sussistenza del reato di associazione per delinquere ai sensi dell'articolo 416 c.p. Il contributo di Poli delinea, da un lato, i fondamenti giuridici dell'istituto della messa alla prova, dall'altro, la consolidata esperienza dell'Ufficio GUP del Tribunale per i Minorenni di Milano, proprio in merito alla sua applicazione e alla sua declinazione pratica anche con riferimento a fattispecie di reati gravi e di tipo associativo.

Due articolati contributi di Gasparini si focalizzano sul rito processuale minorile come antidoto al rito della banda e sul recupero maturativo adolescenziale all'interno di due percorsi di messa alla prova. Il primo

contributo focalizza il significato del rito penale minorile e l'incisività che può assumere la sua celebrazione nel funzionamento psichico adolescenziale. Viene altresì messo in luce il ruolo del "transfert istituzionale" e la sua declinazione nelle singole professionalità, richiesta dalla peculiarità dell'ambito rituale minorile. Il secondo contributo espone le modalità di trasmissione della sofferenza psichica tra le generazioni nella storia clinica di due minori e le molteplici ricadute nell'eziologia traumatica del reato, nonché il significato che essa riveste nella condotta delinquenziale. Viene delineata la peculiarità del funzionamento psichico della banda delinquenziale minorile e le motivazioni inconsce alla sua adesione. Sono altresì indicate le specifiche modalità terapeutiche, in ambito clinico, educativo e sociale, necessarie allo sblocco evolutivo del minore e il correlato supporto alle figure genitoriali.

Anche nel contributo di Calle è riportata la casistica di giovani legati alle bande latino-americane, che hanno svolto percorsi di messa alla prova in appello. Le riflessioni presentate nel suo contributo rappresentano un primo tentativo di riportare l'esperienza milanese che, in questi ultimi dieci anni, ha rafforzato sempre più l'idea che la messa alla prova, pur con caratteristiche in parte differenti dal primo grado, possa costituire un momento di rielaborazione delle condotte delinquenziali poste in essere da soggetti minorenni, anche dopo l'intervento di una condanna in primo grado. Possono allora aprirsi spazi di scelta diversi per il futuro dei giovani che approdano alla fase processuale dell'appello, con un progetto di accompagnamento evolutivo e di revisione delle scelte di vita intervenute nel frattempo.

Il contributo di Pricoco e Gandolfo (Tribunale per i Minorenni di Catania), enfatizza gli aspetti relazionali, oltre che il piano dei rapporti processuali e la natura flessibile, su cui si fonda l'istituto della messa alla prova. Lo stesso prende le mosse da una valutazione delle risorse personali dell'imputato minorenne e del suo contesto di appartenenza, nonché delle risorse sociali, del quartiere e dei luoghi preposti all'accompagnamento dell'imputato nel periodo di osservazione. Il punto di osservazione privilegiato consente l'approfondimento dell'inclusione di giovani imputati in ambienti di criminalità organizzata di stampo mafioso e con a carico imputazioni per i reati più gravi. In questa casistica, lo studio della personalità dell'imputato assume aspetti di particolare importanza e complessità, soprattutto quando l'aggregazione alla malavita organizzata si consuma all'interno della famiglia di appartenenza dell'imputato stesso e al contesto di vita dal quale difficilmente il minore si allontana o matura l'esigenza di affrancarsi. Il contributo sottolinea infine come la giustizia penale minorile in questo contesto, appare una componente del percorso di comunicazione e collaborazione intra ed extra processuale, che mira alla significatività

delle scelte e a prassi che colgano il “senso” e il “valore” della regola ricavabile dall’ordinamento, tale da incidere sul singolo ragazzo e, per l’effetto, sul possibile risanamento dell’intera *polis*.

Il contributo di Di Bella e Catalano (Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria) illustra come la messa alla prova sostanzia una fase – non solo processuale – in cui l’imputato, in uno stato di sospensione temporale e di libera scelta dell’agire, sperimenta la sua reale capacità di rileggere le azioni devianti e trasmutarne – con l’ausilio degli operatori specializzati della giustizia minorile – gli stimoli, convertendoli in positivo per dare una nuova propulsione etica alla sua evoluzione psichica. La penetrante presenza nella Provincia di Reggio Calabria di organizzazioni ‘ndranghettistiche strutturate su base familiare ha imposto una riflessione approfondita sull’efficacia dei modelli classici di intervento predisposti ai sensi dell’art. 27 del D.Lvo 28 luglio 1989 n. 272 e sulla necessità di elaborare nuovi modelli di intervento, idonei a interrompere i circuiti criminosi atavici e fortemente cristallizzati. Nel racconto di due casi emblematici, sono state analizzate le vicende processuali in termini di contesto e di significato psicologico, sociologico e antropologico, partendo dall’assunto che ogni azione – anche quella deviante – messa in atto dall’individuo è un atto comunicativo che esprime disagio e produce delle conseguenze sia su chi la compie (effetto intrapsichico) che nei vari gruppi di riferimento, familiare e non solo (effetto sociale). Inoltre, nell’analizzare la comunicazione messa in atto dal minorenne proveniente da una famiglia appartenente al contesto della criminalità organizzata di stampo ‘ndranghettistico, si è tenuto conto del paradigma normativo deviato di riferimento, rivisitando e ricalibrando i progetti educativi, consentendo di raccogliere la rabbia verso le istituzioni che questi giovani hanno portato per anni dentro di loro, cercando di reindirizzarla verso una rielaborazione critica, con l’obiettivo di far percepire loro lo Stato come una risorsa e non come un nemico.

Il contributo di Avallone e Fava (Tribunale per i Minorenni di Napoli), portandoci nel contesto campano dei minori coinvolti in reati di criminalità organizzata di stampo camorristico, che ha su di loro un potere di fascinazione spesso di gran lunga più forte di quello che offre la società civile, evidenzia come il compito della giustizia minorile sia quello di fornire al ragazzo tre elementi fondamentali: la conoscenza del bello, il diritto al sogno e la speranza. La conoscenza del bello, inteso nel più ampio senso, ossia il bello delle relazioni affettive, delle relazioni amicali, del modo di vivere secondo le regole e il reciproco rispetto, della solidarietà, di una vita che tuteli i diritti dei minori; il diritto al sogno come fondamento dell’essere umano che deve avere la possibilità di immaginare per sé le cose che desidera; la speranza di una vita senza affanni e migliore di quella vissuta fino al momento del reato.

Nell'ultimo contributo di Moyersoen sono infine inserite alcune riflessioni di ragazzi che, al termine della messa alla prova, hanno accettato di esprimere liberamente in forma scritta la loro esperienza, lasciando trasparire il travaglio sotteso e l'impegno profuso nel faticoso percorso maturativo e di cambiamento svolto durante il periodo di prova. L'acquisita capacità di conferire un significato mentale alle proprie emozioni, per trasformarle in esperienza maturativa, consente loro di riconoscere tra due mondi, quello delle emozioni e quello delle regole, un livello di comprensione e di legami nuovi, interrelati e congrui, piuttosto che opposti e nemici tra loro. Tutto ciò a riprova della sussistenza di quel "cambiamento" richiesto all'esito della prova, che consente di statuire, nel provvedimento decisionale finale, una prognosi favorevole rispetto alla non ricaduta futura in attività delinquenziali.

Come si chiarisce in più punti, il presente volume è rivolto principalmente agli operatori della giustizia minorile, in particolare magistrati togati e onorari, avvocati, operatori dei servizi psico-socio-educativi del Ministero della giustizia, del territorio e delle strutture residenziali penali (CPA, IPM, Comunità Educative e Terapeutiche), ma anche a tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo strategico, quanto articolato, settore della Giustizia tesa all'applicazione del principio riabilitativo previsto dalla Costituzione e, nello specifico, rivolta all'adolescente autore di reato.

Anche quest'ultimo può comunque beneficiare delle riflessioni svolte, al fine di una maggiore comprensione ed interiorizzazione del faticoso percorso compiuto.

L'attuale normativa penale minorile ha come fulcro tale principio, che sottende la ripresa dei processi maturativi nella mente del minore che delinque, ritenendo l'intervento necessario e proficuo per far evolvere la personalità in formazione verso migliori destini e per recuperare risorse preziose alla società.

L'importanza di tali obiettivi induce all'auspicio che possano essere garantite e aumentate tutte le risorse adeguate (psico-socio-educative, economiche e giudiziarie) e che sia assicurata nei fatti la loro ottimizzazione.

In appendice infine sono inseriti sia una griglia realizzata da un gruppo di lavoro dell'Ufficio GUP del Tribunale per i Minorenni di Milano (Zappia, Episcopi, Gasparini, Massari, Moyersoen e Paganini), fruibile dagli operatori psico-socio-educativi come guida agli aspetti diagnostici e trattamentali, imprescindibili nell'applicazione dell'istituto da parte della magistratura minorile, sia una bibliografia sul tema offerta dalla Biblioteca A.C. Moro dell'Istituto degli Innocenti di Firenze.

Come ben evidenziato in vari contributi, tra cui quelli di Poli e Gasparini, l'elevato numero di esiti positivi di messa alla prova per reati gravi e l'altrettanta diminuzione della recidiva, verificata nella lunga esperienza

sul campo, delinea come indicatore l'irrinunciabilità di un metodo di lavoro, che dà i suoi frutti quando, nel procedimento, si pone al centro la rielaborazione del blocco evolutivo del minore, nelle sue dinamiche intrapsichiche, familiari e sociali. Il rito, per le sue dimensioni, catartiche e simboliche, può raggiungere il mondo interno dell'adolescente autore di reato e potenziarne la forza dei cambiamenti psichici, trasmettendo con ciò il valore affettivo dell'appartenenza alla propria comunità e il significato del rispetto delle norme che istituisce.

1. La probation minorile in Europa

di *Joseph Moyersoen*

Premessa

Nell'ultimo trentennio, le organizzazioni internazionali hanno adottato diversi atti in materia di giustizia penale minorile, alcuni cogenti come la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CRC, 20 novembre 1989), e altri non cogenti e definiti atti di *soft law*, come le Regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino, 29 novembre 1985) e le Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore (*Guidelines on Child Friendly Justice*, 17 novembre 2010).

La CRC dispone all'articolo 40 comma 4, che occorre prevedere tutta una gamma di disposizioni, tra cui soluzioni alternative alla carcerazione *“in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione sia al reato”*. L'articolo 17 (Principi guida per il giudizio e la sentenza) comma 1 delle Regole di Pechino va molto oltre, prevedendo tra l'altro che la decisione dell'autorità competente deve ispirarsi a una serie di principi, tra cui: *“b) le restrizioni alla libertà personale del minore sono adottate solo dopo un'attenta valutazione e sono limitate al minimo indispensabile”*; e *“d) la tutela del minore deve essere il criterio determinante nella valutazione del suo caso”*.

Il commento esplicativo che segue all'articolo 17 comma 1, prevede che:

Conformemente alla risoluzione 8 del VI Congresso delle Nazioni Unite, l'articolo 17.1 (b) incoraggia l'uso, per quanto possibile, di alternative alla carcerazione, tenendo presente la preoccupazione di soddisfare i bisogni specifici dei giovani. Pertanto, occorre utilizzare l'intera gamma di sanzioni alternative e sviluppare nuovi tipi di sanzioni, tenendo a mente il concetto di sicurezza pubblica. Occorre applicare il sistema di “probation” per quanto possibile attraverso la sospensione condizionale, la